

Codice A1305A

D.D. 31 ottobre 2018, n. 343

Occupazione temporanea ed imposizione servitu' ex artt. 22 e 52 octies D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i., a favore di SNAM Rete Gas S.p.A., degli immobili siti, tra gli altri, nel Comune di TORINO (TO), necessari per la costruzione del nuovo metanodotto "Spina di Torino - DN 750 (30''), 12 bar - Variante". Pagamento indennita' definitive accettate dagli aventi diritto.

IL DIRIGENTE

Visti gli artt. 52 e 66 della Legge Regionale 26.04.2000 n. 44 e s.m.i. recante conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli Enti locali.

Visti gli artt. 17 e 18 della Legge Regionale 23.07.2008 n. 23 "Norme sull'organizzazione degli uffici e sull'ordinamento del personale regionale".

Visto il D.Lgs n. 164/2000 "Attuazione della direttiva 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'art. 41 della legge 17.5.1999 n. 144".

Visti gli artt. 22, 52 bis, 52 ter, 52 octies e 52 nonies del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 e s.m.i. "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazioni per pubblica utilità".

Vista la D.G.R. N. 25-3293 del 03.07.2006 recante, tra l'altro, procedure di autorizzazione alla realizzazione di gasdotti di distribuzione interprovinciale e di trasporto di competenza regionale.

Vista l'istanza - a suo tempo presentata alla Regione Piemonte - Direzione Innovazione Ricerca Università - Settore Sviluppo Energetico Sostenibile - dal richiedente SNAM Rete Gas S.p.A. con sede in San Donato Milanese - Piazza Santa Barbara n. 7 - ed Uffici in Alessandria - Spalto Gamondio n. 27/29 - volta ad ottenere, l'autorizzazione alla costruzione ed all'esercizio del nuovo metanodotto "Spina di Torino - DN 750 (30''), 12 bar - Variante", localizzato nei Comuni di BORGARO TORINESE (TO) e TORINO (TO), previo accertamento della conformità urbanistica, apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, nonché approvazione del progetto definitivo e dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dell'opera ai sensi degli artt. 52 quater e 52 sexies del DPR 327/2001 e s.m.i..

Vista la Determinazione Dirigenziale n. 80 in data 15.11.2012 con la quale il Settore regionale Sviluppo Energetico Sostenibile - ai sensi degli artt. 52 quater e 52 sexies del D.P.R. 08.06.2001 n. 327, ha approvato le risultanze della Conferenza di Servizi (riunitasi in data 20.09.2012 ed in data 30.10.2012) che così si possono sintetizzare:

1. approvazione del progetto definitivo dell'opera presentato da SNAM Rete Gas S.p.A. in data 14.12.2011;
2. dichiarazione della pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dell'opera stessa ai sensi del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 e s.m.i.;
3. apposizione del vincolo preordinato all'esproprio relativamente ad una fascia di terreno (interessata dalla realizzazione dell'opera ed individuata negli allegati del progetto approvato) larga 6,00 ml per parte rispetto all'asse della tubazione, ivi compresa la superficie occorrente per accedere ai punti di intercettazione gas, con effetto di variante urbanistica;

4. autorizzazione, con prescrizioni progettuali e gestionali, alla costruzione ed all'esercizio dell'opera di cui all'oggetto in conformità al progetto approvato.

Vista l'istanza - a suo tempo presentata al Settore Regionale Attività Negoziale e contrattuale – Espropri e Usi Civici, da parte di SNAM Rete Gas S.p.A. - allo scopo di ottenere, ai sensi degli artt. 22 e 52 octies del D.P.R. 327/2001, l'emissione del provvedimento di occupazione temporanea degli immobili interessati per un periodo di mesi dodici e di contestuale imposizione di servitù con determinazione urgente dell'indennità provvisoria, (al fine di avviare urgentemente i lavori previsti nel citato progetto definitivo), onde mantenere, con l'esercizio del nuovo metanodotto, la fornitura di gas naturale necessaria per soddisfare le esigenze delle attuali utenze civili ed industriali, (garantendo anche il pieno rispetto delle vigenti disposizioni di sicurezza), in quanto la condotta esistente, nel tratto adiacente ai raccordi/svincoli autostradali, attraversa aree in continuo sviluppo edificatorio e, pertanto, le attività di controllo, ispezione e manutenzione sono fortemente limitate.

Visti i piani particellari trasmessi da SNAM Rete Gas S.p.A., con la sopraccitata istanza nei quali erano evidenziate le aree di asservimento e di occupazione temporanea, con annessa indicazione degli indennizzi offerti a titolo provvisorio quantificati, per l'urgenza, ai sensi dell'art. 22 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i..

Visto che ai proprietari che non avevano aderito o per i quali non era stato possibile raggiungere un accordo bonario di asservimento degli immobili interessati era stata data notizia dell'avvio del relativo procedimento di occupazione e di imposizione di servitù, ai sensi della legge 241/1990 e della L.R. 7/2005, mediante comunicazioni personali.

Preso atto che - a seguito delle sopraccitate comunicazioni di avvio del relativo procedimento ablativo ai sensi della legge 241/1990 e della L .R. 7/2005 - avevano presentato comunicazioni ed osservazioni scritte le seguenti Ditte:

- Signori MACCAGNO GIANCARLO - MACCAGNO MASSIMO - NESTI CARLO - MACCAGNO MARIA - PRADA SILVANA;
- Signori LANA PIETRO e BIANCO ROSINA;
- Società "IMMOBILIARE VESPUCCI S.R.L." - con sede a Torino (TO);
- Società "SANT'ANGELO S.R.L." - con sede a Torino (TO).

Visto il proprio Provvedimento n. 695 in data 28.10.2013 con il quale non erano state accolte le osservazioni delle Ditte oppositori ed era stata autorizzata, a favore di SNAM Rete Gas S.p.A, l'occupazione temporanea e contestuale imposizione di servitù ex art. 22 e 52 octies D.P.R. 327/2001 e s.m.i., degli immobili siti nei Comuni di BORGARO TORINESE (TO) e TORINO (TO), necessari per la costruzione del nuovo metanodotto "Spina di Torino - DN 750 (30''), 12 bar - Variante".

Visti gli atti di notifica, eseguiti a cura di SNAM Rete Gas S.p.A. , con i quali il sopraccitato provvedimento regionale n. 695/2013, recante anche la misura delle indennità di occupazione ed asservimento offerte a titolo provvisorio, era stato portato a conoscenza degli aventi diritto.

Rilevato che, entro i termini di legge, tutte le Ditte proprietarie dei terreni interessati dal gasdotto di cui all'oggetto riguardo alle indennità elencate nel predetto provvedimento regionale n. 695/2013:

- avevano contestato gli indennizzi proposti;
- nulla avevano comunicato in merito alle indennità determinate a titolo provvisorio.

Rilevato che ai sensi dell'art. 20 comma 14 del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 e s.m.i. "...in caso di silenzio l'indennità si intende a tutti gli effetti rifiutata...".

Considerato che - il Signor MACCAGNO GIANCARLO, anche a nome degli altri proprietari, Signori MACCAGNO MASSIMO, MACCAGNO MARIA, NESTI CARLO, PRADA SILVANA, LANA PIETRO e BIANCO ROSINA sopra generalizzati - ad integrazione delle osservazioni a suo tempo presentate riguardo agli indennizzi offerti da SNAM - con nota in data 21.03.2017 ha trasmesso la Perizia del Geom. CORDERO Stefano di Torino datata 14.02.2017 e relativi allegati.

Visto il proprio provvedimento n. 121 in data 15.05.2017, con il quale era stata richiesta alla Commissione Provinciale Espropri di TORINO, la determinazione delle indennità definitive di asservimento ed occupazione.

Vista la Deliberazione della C.P.E. di TORINO n. 09/2017 in data 08.03.2018, con la quale sono state determinate le predette indennità definitive.

Dato atto che copia stralcio della predetta Deliberazione è stata notificata agli aventi diritto.

Vista la "dichiarazione di accettazione" delle indennità provvisorie di occupazione e di asservimento, inoltrata alla SNAM Rete Gas S.p.A. entro i termini di legge dalla Ditta concordataria - Signori LANA PIETRO e BIANCO ROSINA - proprietaria dei terreni di seguito elencati:

- Comune di TORINO (TO) - N.C.T. - Foglio n. 1011 - Mappale nn. 5 e 47;
- indennità di occupazione temporanea e di asservimento accettate a titolo definitivo, pari a 24.038,75 €. complessivi.

Vista la "dichiarazione di accettazione" delle indennità provvisorie di occupazione inoltrata alla SNAM Rete Gas S.p.A. entro i termini di legge dalla Ditta concordataria - Signor ORTO VINCENZO - proprietaria del terreno di seguito elencato:

- Comune di TORINO (TO) - N.C.T. - Foglio n. 1011 - Mappale n. 59;
- indennità di occupazione temporanea, accettata a titolo definitivo, pari a 229,20 €. complessivi.

Vista la "dichiarazione di accettazione" delle indennità provvisorie di occupazione, inoltrata alla SNAM Rete Gas S.p.A. entro i termini di legge dalla Ditta concordataria - Signor ZUCCA CLAUDIO - proprietaria del terreno di seguito elencato:

- Comune di TORINO (TO) - N.C.T. - Foglio n. 1028 - Mappale n. 22;
- indennità di occupazione temporanea, accettata a titolo definitivo, pari a 22,80 €. complessivi.

Vista la “dichiarazione di accettazione” delle indennità provvisorie di occupazione, inoltrata alla SNAM Rete Gas S.p.A. entro i termini di legge dalla Ditta concordataria - Società “BORSETTO S.r.l.” con sede a Torino - proprietaria del terreno di seguito elencato:

- Comune di TORINO (TO) - N.C.T. - Foglio n. 1012 - Mappale n. 14;
- indennità di occupazione temporanea, accettata a titolo definitivo, pari a 189,60 €. complessivi.

Rilevato che, con nota in data 28.09.2018, la sopraccitata Società “BORSETTO S.r.l.” ha dichiarato di accettare - negli importi determinati dalla Commissione - anche le indennità relative ai seguenti terreni di Sua proprietà attraversati dal nuovo gasdotto di che trattasi:

- Comune di BORGARO TORINESE (TO) - N.C.T. - Foglio n. 20 - Mappali nn. 10 – 12 – 13 – 14 – 15 – 253 e 272;
- indennità definitive di occupazione temporanea e di asservimento pari a 47.536,75 €. complessivi.

Considerato che non è possibile disporre il pagamento della predetta somma in quanto:

- SNAM Rete Gas S.p.A. ha presentato opposizione alla stima ex art. 54 D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i. avanti la Corte d’Appello di Torino contro la delibera della Commissione limitatamente alle indennità relative a tutti i terreni siti nel Comune di Borgaro T.se ;
- Poiché “.....è stata presentata tempestiva opposizione” – ai sensi dell’art. 26 comma 9 del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i. – può essere soltanto “.... disposto il versamento alla Cassa Depositi e Prestiti delle indennità accettate e convenute ...”.

Considerato che questa Struttura, con proprio successivo provvedimento disporrà il versamento alla Cassa Depositi e Prestiti (da effettuarsi a cura di SNAM Rete Gas S.p.A.) delle indennità definitive di occupazione e/o di asservimento non espressamente accettate dagli aventi diritto, comprese quelle oggetto di ricorso giurisdizionale ex art. 54 del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i..

Ravvisata la necessità, in ottemperanza delle norme legislative che disciplinano la materia delle espropriazioni per causa di pubblica utilità, di disporre il pagamento diretto delle indennità definitive di occupazione temporanea ed asservimento determinate dalla C.P.E. di TORINO con la Delibera n. 09/2017 in data 08.03.2018 sopraccitata..

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto, in conformità a quanto disposto nel Titolo 2, Paragrafo 1 artt. 4 – 6 dell’Allegato alla D.G.R. n. 1 - 4046 del 17.10.2016.

Tutto quanto sopra premesso,

determina

ART. 1

Di ordinare alla SNAM Rete Gas S.p.A., ai sensi e per gli effetti degli artt. 22 comma 3 e 27 comma 2 del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i., di effettuare, entro 60 giorni dal ricevimento del presente provvedimento, il pagamento delle somme accettate a titolo definitivo dalle Ditte Concordatarie indicate in premessa.

Tale importo costituisce l'indennità dovuta a seguito dell'occupazione temporanea e dell'asservimento degli immobili citati in premessa, siti, tra gli altri, nel Comune di TORINO (TO), necessari per la costruzione del nuovo metanodotto " Spina di Torino - DN 750 (30''), 12 bar - Variante".

ART. 2

Il pagamento delle somme di cui al precedente art. 1, dovrà avvenire previo accertamento dell'effettiva titolarità della rappresentanza legale in capo ai soggetti sottoscrittori delle dichiarazioni di accettazione, delle effettive proprietà degli immobili (anche pro – quota in caso di eventuali successioni), nonché della libertà dei medesimi da vincoli, ipoteche o altri pesi.

ART. 3

Il presente provvedimento sarà pubblicato, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

La presente determinazione non è soggetta alla pubblicazione di cui all'art. 26 del D.Lgs. 33/2013 in quanto non comporta impegno di spesa a carico dell'Amministrazione Regionale.

ART. 4

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte nel termine stabilito dagli artt. 29 e 119 comma 2 del D.lgs. 02.07.2010 n. 104. E' possibile, in alternativa, esprimere ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di notifica dell'atto medesimo.

Le eventuali controversie riguardanti la determinazione e la corresponsione delle indennità di asservimento ed occupazione rientrano nella competenza della Corte d'Appello di Novara, come disposto dall'art. 54 D.P.R. 327/2001 e s.m.i. modificato dal D. Lgs.vo 01.09.2011 n. 150.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
(Dr. Marco PILETTA)